

Notaio ANGELO AUSILIO
Via Cristoforo Colombo, 5
30173 Venezia-Mestre
Tel. 041-958376 Fax. 041-3969156

Repertorio n. 31053

Raccolta n. 8423

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

22 novembre 2010

Il giorno ventidue novembre duemiladieci, nel mio studio in Venezia-Mestre, Via Cristoforo Colombo n. 5, alle ore 11 (undici) e 40 (quaranta).

Avanti a me Dott. Angelo Ausilio, Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, è presente la Signora:

LAZZARI PERONI GRAZIELLA nata a Piove di Sacco (PD) il 7 marzo 1952, domiciliata per la carica in Venezia-Mestre, Via Bissuola n. 95/A, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale,

dichiaratomi

di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell'"ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI A.N.F.F.A.S. MESTRE ONLUS" in breve "ANFFAS MESTRE ONLUS", con sede in Venezia-Mestre, Via Bissuola n. 95/A, codice fiscale 90099600273, iscritta al n. 259 nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato della Regione del Veneto,

mi chiede

di verbalizzare le deliberazioni prese dall'Assemblea Straordinaria dei soci della predetta Associazione riunitasi il giorno 20 (venti) novembre 2010 (duemiladieci) alle ore 16 (sedici) e 35 (trentacinque) in Venezia-Mestre, Via Cima d'Asta n. 8, presso il Centro Polifunzionale ANFASS all'interno della Scuola Media Lazzaro Spallanzani, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica Statuto artt. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 7 bis - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21;
- 2) Varie ed eventuali.

Quindi, io Notaio dò atto che l'Assemblea si è svolta, alla mia presenza in qualità di segretario designato dal Presidente, come segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 10 del vigente Statuto, la stessa Signora LAZZARI PERONI GRAZIELLA, la quale constata e chiede a me Notaio di far risultare nel presente verbale:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avvisi effettuati ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto in Venezia-Mestre, Via Cima d'Asta n. 8, presso il Centro Polifunzionale ANFASS all'interno della Scuola Media Lazzaro Spallanzani per il giorno 20 (venti) novembre 2010 (duemiladieci) alle ore 16 (sedici);

- che alle ore 16 (sedici) e 40 (quaranta) sono presenti, in persona o per deleghe riscontrate regolari dal Presidente e conservate agli atti della Società, n. 59 (cinquantanove) soci aventi diritto di voto su n. 65 (sessantacinque) soci a-

Registrato a
VENEZIA 2.
il 07.12.2010

al n. 3964 S.AT

Euro ESERE

NOTAIO

30010 CAMPONOGARA (VE) - P.zza S. d'Acquisto, 1 - Tel. 041.5150934 - Fax 041.5151880

30173 VENEZIA - MESTRE - Via C. Colombo, 5 - Tel. 041.958376 - Fax 041.3969156

venti diritto di voto, come da elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per volontà del Presidente;

- che è presente l'intero Consiglio Direttivo in persona di esso Presidente, del Vice Presidente Gomiero Tomedi Annarosa e dei Consiglieri Avv. Conte Pasquale, Prof. Ferrari Fabrizio, Fedrigo Maura, Lapomarda Davide e Tiso Gabriella;

- che del Collegio dei Revisori dei Conti non è presente alcun membro;

- che, pertanto, l'Assemblea è regolarmente costituita ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto.

Prende la parola il Presidente il quale, passando all'esame dell'ordine del giorno, illustra i motivi che rendono opportuno riformulare gli artt. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 7 bis - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 del vigente Statuto secondo il testo risultante dallo Statuto che mi dimette in copia e che si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura datane da me Notaio al Presidente.

Dopo breve discussione l'Assemblea, con i voti favorevoli di tutti i soci presenti espressi per alzata di mano, nessun astenuto o contrario,

delibera

- di riformulare gli artt. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 7 bis - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 del vigente Statuto secondo il testo risultante dallo Statuto allegato sub. "B";

- di approvare il nuovo testo dello Statuto quale allegato sub. "B";

- di conferire mandato al Presidente per apportare al presente atto e all'unito Statuto tutte le modifiche necessarie in sede di iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato della Regione del Veneto ed in sede di iscrizione nell'Anagrafe delle Onlus presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Veneto.

Tutte le spese, inerenti e conseguenti al presente atto, vengono poste a carico dell'Associazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 17 (diciassette) e 30 (trenta).

Di quest'atto, da me diretto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte di mio pugno, ho dato lettura al Presidente che lo approva. Viene sottoscritto dal Presidente con me Notaio a norma di legge alle ore 12 (dodici).

Occupi cinque pagine di due fogli.

Firmato: Graziella Lazzari Peroni - Angelo Ausilio Notaio

L.S.

I
L
L
D
D
DI
FA
FE
FEI
FEH
FRA
FRE
GAJ
GAS,
GER:
GOM,
GOMI
GOMI,
GUBB,
LAPOM
LASTR
MANFR
PASQU
PATTAR
PENZO:
PERONI,
PETTENÓ
PIETRIBI
POLETT
RUFFINI2
SCALICI V.
SCARPA B.

ANFFAS MESTRE ONLUS
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 NOVEMBRE 2010
ELENCO SOCI PRESENTI

ALLEGATO " A " 99
REP. 37053
RACC. 8423

artissis

Missis

Procellariidae

Myr

Myr

ALLEGATO " B " AL REPERTORIO N. 31053
RACCOLTA N. 8623

STATUTO

"ANFFAS MESTRE - ONLUS"

TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE - SEDE

FINALITA' E ATTIVITA' - RISORSE ECONOMICHE

ART.1 COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE FAMILIE DI PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE A.N.F.F.A.S. (ANFFAS) MESTRE - ONLUS", in breve denominabile "ANFFAS MESTRE - ONLUS". Tale denominazione o la denominazione abbreviata "ANFFAS MESTRE - ONLUS" sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico. L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo, facente parte dell'unitaria struttura "ANFFAS ONLUS", come determinato nello Statuto dell'"ANFFAS - ONLUS" Nazionale.

ART.2 SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Venezia.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione del Veneto.

La sede legale può essere trasferita in un altro Comune solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci e ciò comporterà modifica dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

I Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

ART.3 FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro e le cariche sono gratuite.

Persegue esclusivamente finalità di solidarietà e di promozione sociale in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue il proprio scopo anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- a) stabilire e mantenere rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e regionali, con Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art. 19 dello Statuto di "ANFFAS - ONLUS" Nazionale;
- b) promuovere e partecipare ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela delle persone con disabilità e loro familiari;
- c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la

cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettuale e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione, anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

d) promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, attraverso il percorso di "presa in carico";

e) promuovere e concorrere alla formazione, alla qualificazione e all'aggiornamento di docenti e personale di ogni ordine e grado;

f) formare persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività istituzionali svolte dall'Associazione;

g) promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture e servizi abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi-ludico/motori - pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto. Ciò potrà avvenire anche attraverso la promozione, la partecipazione e/o la costituzione di Enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettuale e/o relazionale e delle loro famiglie, favorendo la consapevolezza che la disabilità è problema sociale e non privato;

h) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni sui temi afferenti alla disabilità;

i) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettuale e/o relazionale, da soli non sappiano o non possano rappresentarsi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse.

Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni ed anche modali.

Le attività di cui al presente art. 3 sono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite da "ANFFAS - ONLUS" Nazionale.

L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli interventi per le attività regionali agli Organismi regionali rappresentativi delle Associazioni locali socie e gli inter-

venti per le attività sovraregionali ad "ANFFAS - ONLUS" Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

L'Associazione si obbliga ad utilizzare per le proprie attività istituzionali, la loro promozione ed identificazione esclusivamente il marchio "ANFFAS", registrato il 22 febbraio 2000 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n. 00897458, così come fornito dall'"ANFFAS - ONLUS" Nazionale, nei modi e nei termini determinati dalla stessa e così come disposto dall'art. 4 bis dello Statuto di "ANFFAS - ONLUS" Nazionale.

Nell'eventualità di esclusione dell'Associazione o di recesso della stessa da "ANFFAS - ONLUS" Nazionale, il diritto all'utilizzo del predetto marchio cesserà automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.

L'Associazione si obbliga all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali dell'"ANFFAS - ONLUS" Nazionale nonché a garanzia primaria degli utenti a:

- 1) adottare una carta dei servizi, conforme allo schema tipo predisposto da "ANFFAS - ONLUS" Nazionale, comprensiva dei livelli minimi di qualità;
- 2) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da "ANFFAS - ONLUS" Nazionale;
- 3) certificare il bilancio, nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di Euro 516.457,00 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantesette virgola zero zero), attraverso la sottoscrizione dello stesso da parte di almeno un revisore legale iscritto nel relativo registro;
- 4) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad "ANFFAS - ONLUS" Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte dell'unitaria struttura "ANFFAS ONLUS" aventi forma di ONLUS;
- 5) costituire, aderire e partecipare agli Organismi regionali rappresentativi delle Associazioni locali socie del territorio della Regione di riferimento;
- 6) inquadrare il personale nell'ambito degli standards stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL "ANFFAS - ONLUS" Nazionale;
- 7) fornire ad "ANFFAS - ONLUS" Nazionale l'elenco degli autonomi Enti promananti e/o collegati, aggiornandolo ogni anno;
- 8) versare annualmente ad "ANFFAS - ONLUS" Nazionale la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi Enti, quali Fondazioni, Cooperative sociali, Gruppi ed Associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione di servizi utili per il perseguimen-

to dei propri scopi istituzionali. Per tali Enti, anche ai fini della richiesta dell'utilizzo del marchio "ANFFAS", si applica quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di "ANFFAS - ONLUS" Nazionale.

ART.4 RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:

- quote sociali;
- contributi dei Soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di Enti o di Istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di Organismi internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. n. 460/1997 e successive modificazioni;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può, pertanto, farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

TITOLO SECONDO: SOCI

ART.5 SOCI

I Soci si distinguono in:

- Ordinari:

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i tutori, i curatori e gli amministratori di sostegno di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, verso cui l'attività dell'Associazione è principalmente rivolta.

Il numero di Soci Ordinari per singola persona con disabilità non può essere superiore a tre.

La qualifica di Socio Ordinario non viene meno con il decesso della persona con disabilità;

- Amici:

sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno un anno.

L'attività istituzionale ed associativa del Socio è svolta in

base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.

Gli aspiranti Soci devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo contenente la dichiarazione di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

L'ammissione a Socio decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo e dalla contestuale iscrizione nel libro soci.

Ad ogni Socio successivamente all'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza annuale, su modello unificato predisposto dall'"ANFFAS - ONLUS" Nazionale.

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento di un'identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea dei Soci e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta solo ai Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

I Soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale partecipazione.

I Soci hanno diritto ad eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione.

I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

L'Assemblea dei Soci può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell'onorificenza di Socio Onorario a persone che hanno reso notevoli servigi all'Associazione e/o che hanno promosso particolari interventi a sostegno dell'Associazione stessa.

Il riconoscimento di Socio Onorario ha valore meramente onorifico.

ART.6 CESSAZIONE DALLA QUALITA' DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per decesso;
- b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica, nei seguenti casi:
 - in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;
 - in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello Statuto e degli eventuali regolamenti deliberati nonché per gravi e comprovati motivi.

La decisione di esclusione di un Socio per gravi motivi deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Socio di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso.

TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI

ART.7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) il Collegio dei Probiviri.

ART.7 BIS CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Probiviro alle quali possono accedere anche i non soci.

Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 codice civile.

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione o la valutazione di persone che si svolgono a scrutinio segreto.

ART.8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee hanno luogo nella Città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno:

- entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto consuntivo;
- entro il 30 (trenta) novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo.

L'Assemblea è, altresì, convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno un quinto più uno dei Soci aventi diritto di voto.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno venti giorni prima della data prescelta per l'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci.

Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti

gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme. Non sono ammessi al voto i Soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali.

ART.9 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione (da tenersi non prima di ventiquattro ore dalla prima) è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione (da tenersi non prima di ventiquattro ore dalla prima) è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti; per le delibere comportanti modifiche statutarie è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei tre quinti dei Soci aventi diritto di voto.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea con delega ad altro socio; un socio non può ricevere più di due deleghe.

Ciascun Socio può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche sociali.

ART.10 ASSEMBLEE: POTERI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza, l'Assemblea è presieduta da uno dei Soci, su designazione della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori, allorché siano previste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) elegge il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;
- 2) definisce il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall'art.11;
- 3) delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;
- 4) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo

annuale delle quote associative;

5) approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il rendiconto consuntivo.

6) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Proviviri;

7) elegge il rappresentante dell'Associazione all'Assemblea Nazionale di "ANFFAS - ONLUS" Nazionale con le modalità definite nel regolamento;

8) delibera obbligatoriamente l'adozione della carta dei servizi, comprensivi dei livelli minimi di qualità, in conformità allo schema predisposto da "ANFFAS - ONLUS" Nazionale.

9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria;

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dall'art.20.

Previa delibera dell'Assemblea straordinaria, l'Associazione, assumendosene ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni di criticità o di crisi, anche in previsione di un'eventuale liquidazione, potrà richiedere al Consiglio Direttivo di "ANFFAS - ONLUS" Nazionale di indicare un Amministratore Straordinario con l'incarico di adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o, sempre previa delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci, anche attivare le procedure liquidatorie.

ART.11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di nove membri (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto ad un solo voto.

Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti; possono, altresì, partecipare, su espresso invito del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Proviviri, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'insediamento, elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere, tra loro, cumulabili.

ART.12 CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la se-

de dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica, da effettuarsi almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

ART.13 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla Legge o dallo Statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, a Soci od eventualmente a terzi, determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo può conferire procure "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti.

I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, comunicati ai Soci con idonei mezzi.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il rendiconto consuntivo corredato di nota integrativa e di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di personale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal CCNL "ANFFAS - ONLUS" Nazionale e dalle norme vigenti in materia.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima.

Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.

Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti dell'Associazione nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti promossi o partecipati dall'Associazione medesima nonché la designazione dei rappresentanti dell'Associazione in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla

tutela degli interessi associativi.

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 3 del presente Statuto, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nonché lasciti, donazioni, conferimenti, questi ultimi limitatamente ad Enti aventi la qualifica di ONLUS, facenti parte dell'unitaria struttura "ANFFAS ONLUS", onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.

ART.14 CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

Nel caso in cui vengano a mancare per una qualsiasi causa uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo nominerà i sostituti scegliendoli tra i primi dei non eletti in ordine di voti ricevuti, purchè la maggioranza del Consiglio rimanga sempre costituita da membri originariamente eletti dall'Assemblea.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

- 1) per decesso;
- 2) per dimissioni, che dovranno essere presentate per iscritto al Presidente;
- 3) per scadenza del mandato;
- 4) per la perdita della qualifica di Socio dell'Associazione;
- 5) per esclusione, deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica, in caso di comportamenti del Consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello Statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale.

Contro il provvedimento di esclusione, entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Proibiviri.

Il Consigliere decade automaticamente dalla carica qualora, senza giustificati motivi, non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio.

Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo.

ART.15 PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila affinché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi d'esercizio, è il capo del personale.

Il Presidente potrà adottare, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

ART.16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge il Collegio dei Revisori dei Conti; esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Nel caso in cui l'Associazione gestisca servizi, almeno uno dei membri effettivi ed uno dei supplenti devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali.

I membri effettivi nominano al loro interno il Presidente.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non socie dell'Associazione.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea e possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo voto consultivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione, verificando la regolarità della gestione dei fondi ed accertando la regolarità del bilancio preventivo e consuntivo.

ART.17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge il Collegio dei Probiviri; il Collegio è formato da tre membri, i quali nominano al loro interno il Presidente.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, se invitato, potrà prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo Statuto ed alle finalità associative delle delibere del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e degli atti posti in essere dai soggetti ed organismi funzionali alla vita dell'Associazione.

Il Collegio ha, altresì, il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra i Soci stessi.

TITOLO QUARTO: NORME AMMINISTRATIVE

ART.18 BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e si

chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di "ANFFAS - ONLUS" Nazionale o di altri Enti a marchio "ANFFAS" promossi dall'Associazione medesima o di altro soggetto giuridico avente forma di ONLUS facente parte dell'unitaria struttura "ANFFAS ONLUS", nel rispetto della propria forma giuridica.

ART.19 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).

Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

ART.20 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria ed il relativo avviso di convocazione deve essere inviato almeno sessanta giorni prima della data della riunione. Copia dell'avviso di convocazione deve essere inoltrata anche ad "ANFFAS - ONLUS" Nazionale ed all'Organismo regionale "ANFFAS" di appartenenza.

In ogni caso la delibera di scioglimento deve essere approvata con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo l'incasso di tutti i crediti ed il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad "ANFFAS - ONLUS" Nazionale o ad altro soggetto giuridico, avente forma di Onlus conforme alle vigenti norme relative alla propria forma giuridica, facente parte dell'unitaria struttura "ANFFAS ONLUS", sempre sentito il parere dell'Organismo di Controllo di cui all'art. 3 comma 190 e successivi della L. n. 662/1996.

ART.21 REGOLAMENTO E NORME DI RINVIO

L'Associazione si dota di un proprio regolamento.


Per quanto non previsto dal presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia al codice civile, alle leggi vigenti in materia di enti associativi, alla disciplina sulle ONLUS o alle specifiche norme riferite alla propria forma giuridica.

Firmato: Graziella Lazzari Peroni - Angelo Ausilio Notaio
L.S.

Copia conforme all'originale

SI LEGGERE CON CA BOLLO
PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

Venezia-Mestre, li 14.12.2010

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned to the left of the notary seal.